

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5718 del 06/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 ζ Impresa individuale AZIENDA AGRICOLA LAZZARI LORENZINO con sede legale nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Torino n. 1/3 ed attività nel Comune di Portomaggiore, Frazione di Portoverrara, Via S. Carlo Trava n. 15; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di AGRITURISMO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5884 del 31/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc. 14563/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Impresa individuale **AZIENDA AGRICOLA LAZZARI LORENZINO** con sede legale nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Torino n. 1/3 ed attività nel Comune di Portomaggiore, Frazione di Portoverrara, Via S. Carlo Trava n. 15; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **AGRITURISMO**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. dell'Ente al n. 9377 in data 17.04.2018, P.G. n. 9377 del 17.04.2018, trasmessa dall'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (Pratica Suap n. 254/2018) con nota P.G. n. 9576 del 19-04-2018, acquisita al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/4743 del 19/04/2018, dall'Impresa individuale **AZIENDA AGRICOLA LAZZARI LORENZINO** con sede legale nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Torino n. 1/3 ed attività nel Comune di Portomaggiore, Frazione di Portoverrara, Via S. Carlo Trava n. 15, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **AGRITURISMO**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata richiesta dall'impresa per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico delle acque reflue sul suolo/strati superficiali del sottosuolo tramite sub irrigazione e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, ed in particolare l'art. 6 il quale prevede che il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale dell'attività o dell'impianto presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del medesimo decreto in cui è contemplato che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni, in quest'ultimo caso 150 giorni in caso di integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;

- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la certificazione di inesistenza del servizio di pubblica fognatura rilasciata da Hera Spa con nota P.G. n. 2484 del 10/01/2018;

VISTA la relazione Geologica redatta dal Dr Geologo Emanuele Stevanin;

RICHIAMATO il Parere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie del 12/10/2018, assunto al P.G. dei ARPAE in data 15/10/2018 con il n. PGFE/2018/12509, favorevole sotto il profilo tecnico ambientale al rilascio dell’autorizzazione allo scarico su suolo per sub-irrigazione di acque reflue domestiche provenienti da fabbricato rurale composto da residenza e attività di agriturismo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel capitolo 4, paragrafo 4.7 della Delibera di Giunta Regionale 09 Giugno 2003 n. 1053 nonché delle prescrizioni generali riportate nel parere medesimo e per quanto riguarda l’impatto acustico, relativo all’attività in oggetto, è stato preso atto della dichiarazione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) resa dal legale rappresentante in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 4, della L.R. n. 15/2001 e dell’art. 1, comma 7, della DGR 14.4.2004 n. 673 e s.m.e i;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare la modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Impresa individuale **AZIENDA AGRICOLA LAZZARI LORENZINO**, nella persona del titolare dell'Impresa individuale, con sede legale ed attività nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Torino n. 1/3 ed attività nel Comune di Portomaggiore, Frazione di Portoverrara, Via S. Carlo Trava n. 15, Codice Fiscale LZZLNZ47C25G916F e Partita Iva n. 01408250387, per l'esercizio dell'attività **AGRITURISMO**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera **S1** sulla planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A - Tavola "Planimetria Generale";
- 2) Il Legale Rappresentante della ditta Lazzari Lorenzino deve tenere a disposizione degli organi di controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta n. 1053 del 09.06.2003;
- 3) Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato A – Tavola "Planimetria Generale";
- 4) La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso;
- 5) Si rammenta che per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta; il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni;
- 6) Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vige

comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;

7) Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;

8) E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;

9) Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive; in casi di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;

Si precisa inoltre che:

- A norma dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, gli uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art. 137 comma 8 del D.Lgs. 152/06;
- Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, prima della scadenza della presente autorizzazione o del suo ennesimo rinnovo;
- In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione si provvederà all'irrogazione delle sanzioni previste dal Titolo V della parte terza del D. Lgs. 152/06;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.